

SCHEDA DI SINTESI

POLIZZA CREDITO A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE / DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO*

Perché l'istituto che eroga il finanziamento deve sottoscrivere le coperture assicurative?

I prestiti a lavoratori dipendenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote stipendio sono disciplinati da una legge dello Stato (D.P.R. del 5.1.1950 n.180 e relativo Regolamento di esecuzione costituito dal D.P.R. del 28.7.1950 n.895).

Tale legge all'art. 54 prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa a garanzia degli istituti mutuanti.

Come viene garantito il prestito con Cessione del Quinto?

Gli Assicuratori garantiscono il prestito secondo gli schemi negoziali previsti dagli artt. 10 e 14 del Regolamento Isvap n.29/2009 e, quindi, con l'emissione di due polizze, una Danni, allocata al Ramo Credito, e una Vita, una polizza Temporanea Caso Morte.

N.B. Per la Polizza Vita, Temporanea Caso Morte, il Cedente/Delegante ha la facoltà di consultare copia della proposta di assicurazione e del Set Informativo, disponibili sulla pagina web del Contraente.

Cosa garantisce la polizza danni (Ramo Credito – Ramo 14)

La polizza garantisce l'istituto che eroga il finanziamento quando non sia possibile continuare l'ammortamento né recuperare il residuo credito quando il mutuatario cessa il rapporto di lavoro in casi diversi dal decesso (quindi, nei casi di pensionamento, licenziamento e dimissioni). L'Istituto che eroga il finanziamento è Contraente, Assicurato e Beneficiario. Il Mutuatario (Cedente/Delegante) non è parte contrattuale della Polizza Credito.

Cosa è escluso dalla copertura assicurativa?

Sono escluse dalla copertura assicurativa prestata a beneficio esclusivo dell'Istituto mutuante, oltre alle perdite patrimoniali derivanti da decesso del Cedente/Delegante (rischio coperto dalla polizza Vita emessa dall'Assicuratore), le perdite patrimoniali derivanti dai:

- i casi di morosità costituiti dal mancato o ritardato versamento delle quote di stipendio al Contraente;
- i casi di temporanea interruzione / riduzione del diritto allo stipendio del Cedente / Delegante, salvo il caso che in questi casi al periodo di temporanea interruzione / riduzione del diritto del Cedente /Delegante allo stipendio abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante medesimo.

Chi paga il premio assicurativo della polizza Credito?

Il premio è a carico del Contraente, quindi dell'Istituto che eroga il finanziamento.

Prima di denunciare il sinistro all'Assicuratore, cosa deve fare l'istituto mutuante se il rapporto di lavoro cessa?

*Assicuratori: Net Insurance e Poste Vita Poste Assicura

FINANCIT

BNL BNP PARIBAS E POSTE ITALIANE

L'Istituto mutuante, come indicato sul contratto di finanziamento, ha titolo per:

- richiedere al Mutuatario di restituire il debito residuo (anche in unica soluzione, per effetto della decadenza dal beneficio del termine);
- incassare, laddove presente, il T.F.R. posto a garanzia dell'estinzione del finanziamento;
- rinotificare il Contratto di prestito all'eventuale nuovo datore di lavoro affinché venga ripristinata la trattenuta;
- chiedere all'ente previdenziale di competenza di estendere la trattenuta sulla pensione.

La richiesta di attivazione della garanzia assicurativa con la denuncia di sinistro da parte dell'istituto mutuante beneficiario viene effettuata solo dopo aver esperito i tentativi di cui sopra.

Come agisce l'Assicuratore dopo la liquidazione del sinistro Per le somme corrisposte all'istituto mutuante, l'Assicuratore si surroga nei diritti e privilegi dell'istituto mutuante nei confronti del Mutuatario e, pertanto, richiede a questa l'intero importo liquidato. Il diritto di surroga dell'Assicuratore, per le somme corrisposte all'istituto mutuante, è espressamente previsto dall'art. 61, terzo capoverso, del D.P.R. del 28.7.1950 ed è altresì richiamato nel contratto di finanziamento con cessione del quinto/delegazione di pagamento.

GLOSSARIO

Assicuratore: Impresa che stipula il contratto di assicurazione con il Contraente

Assicurazione: il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le condizioni della presente Convenzione.

Beneficiario/Financit: il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere l'Indennizzo in caso di Sinistro.

Cedente/Delegante/Mutuatario: la persona fisica con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

Ceduto/Delegato: il datore di lavoro del Cedente/Delegante, impegnato verso il Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio del Cedente/Delegante.

Contraente/Financit: l'istituto mutuante, quale soggetto che stipula con l'Assicuratore ogni contratto di assicurazione a garanzia di un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

Contratto di Prestito: contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

Fondo Pensione: Fondo Pensione di cui al D. Lgs. del 5.12.2005 n.252, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

FINANCIT

BNL BNP PARIBAS E POSTE ITALIANE

Istituto di Previdenza: l'ente di previdenza obbligatoria che eroga la pensione al Cedente/Delegante.

IVASS: l'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – tel. 06 421331 – fax 06.42133206.

Legge 180: il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Montante: somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Sinistro: l'evento al verificarsi del quale si attiva la polizza, nel caso di specie le perdite patrimoniali subite dal Contraente per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente / Delegante a seguito di cessazione del diritto del Cedente / Delegante allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto / Delegato, quando non sia possibile la continuazione dell'ammortamento del finanziamento o il recupero del credito residuo.

T.F.R.: il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile o altra indennità equipollente quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di quiescenza, indennità di buonuscita o indennità premio di servizio di cui agli artt. 43, 52 e 55 del D.P.R. del 5.1.1950 n.180 e successive integrazioni e modifiche. Si precisa che all'importo del T.F.R. in detenzione presso il Ceduto si somma, ai fini della copertura, anche la componente di TFR confluita in un Fondo Pensione. Per ogni dettaglio ulteriore si fa rinvio a quanto indicato nel contratto di finanziamento.